

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2023

| | | |
|------|--|----|
| 1. | PREMESSE | 3 |
| 2. | DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI..... | 3 |
| 2.1 | Documenti di gara | 3 |
| 2.2 | Chiarimenti | 3 |
| 2.3 | Comunicazioni | 3 |
| 3. | OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI..... | 4 |
| 4. | DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI | 5 |
| 4.1 | Durata | 5 |
| 4.2 | Opzioni e rinnovi..... | 5 |
| 5. | SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 5 |
| 6. | REQUISITI GENERALI | 7 |
| 7. | REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA..... | 7 |
| 7.1 | Requisiti di idoneità..... | 7 |
| 7.2 | Requisiti di capacità economica e finanziaria..... | 8 |
| 7.3 | Requisiti di capacità tecnica e professionale | 8 |
| 7.4 | Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE..... | 8 |
| 7.5 | Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili..... | 9 |
| 8. | AVVALIMENTO | 10 |
| 9. | SUBAPPALTO. | 10 |
| 10. | GARANZIA PROVVISORIA..... | 11 |
| 11. | SOPRALLUOGO | 14 |
| 12. | PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC..... | 15 |
| 13. | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA | 15 |
| 14. | SOCCORSO ISTRUTTORIO | 17 |
| 15. | CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 18 |
| 15.1 | Domanda di partecipazione | 18 |
| 15.2 | Documento di gara unico europeo..... | 19 |
| 15.3 | Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo..... | 21 |
| 16. | CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA | 25 |
| 17. | CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA..... | 25 |
| 18. | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 26 |

| | | |
|------|--|----|
| 18.1 | Criteri di valutazione dell'offerta tecnica..... | 26 |
| 18.2 | Metodo di attribuzione dei punteggi dell'offerta economica..... | 34 |
| 19. | SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 38 |
| 20. | COMMISSIONE GIUDICATRICE..... | 39 |
| 21. | APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE..... | 39 |
| 22. | VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE..... | 40 |
| 23. | AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO..... | 41 |
| 24. | CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE..... | 42 |
| 25. | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE..... | 42 |
| 26. | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 43 |

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n° 8535 del 26/11/2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Firenze (codice NUTS: ITI14)

CIG: 77030673FB CUI: 01307110484201900001

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dirigente del servizio Economico Finanziario – Dott. Davide Zenti

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 2018/00046 del 15.10.2018
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara e relativi allegati;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

<https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare agli indirizzi:

PEC: risorsefinanziarie@pec.comune.fi.it

almeno 14 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet:

<https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC:

risorsefinanziarie@pec.comune.fi.it

e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio di Tesoreria comunale non è suddivisibile in lotti.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

| n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>) | Importo |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|--|---------------------|
| 1 | <i>Servizio di Tesoreria Comunale</i> | 66600000-6 | P | 1.250.000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Importo totale a base di gara | | | | 1.250.000,00 |

L'importo a base di gara (per cinque anni) è al netto di Iva.

Si precisa che il valore sopra indicato rappresenta il valore stimato dell'appalto per cinque anni. L'offerta economica è suddivisa in una pluralità di fattori descritti all'art. 18.2 del presente disciplinare.

L'appalto è finanziato con risorse proprie correnti.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione. Qualora la convenzione sia sottoscritta in data successiva all'01.01.2019, il termine è comunque stabilito al 31.12.2023.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

In base a quanto previsto dall'art. 22 comma 2 dello schema di convenzione, la stazione appaltante si riserva le seguenti facoltà:

1) la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 210 del Dlgs 18.08.2000, n° 267 di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a tre anni per un importo di € 750.000,00, al netto di Iva. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto originario.

In alternativa

2) la stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata pari a tre anni per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 750.000,00 al netto di Iva.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: ai sensi dell'art. 1 comma 4 dello schema di convenzione, dopo il perfezionamento del contratto, di comune accordo fra le parti, nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportati tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio. Per la formalizzazione dei relativi accordi si potrà procedere con semplice scambio di corrispondenza.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. Ai sensi dell'art. 22 comma 3 dello schema di convenzione, la proroga potrà avere la durata massima di un anno. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 2.250.000,00 al netto di Iva.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e ss.m.ii. o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993 e ss.m.ii.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Non sono previsti requisiti minimi di capacità economica e finanziaria

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi

Il concorrente deve aver eseguito con buon esito, nel periodo 2013-2017, il servizio di Tesoreria per almeno uno dei seguenti enti:

- Comune capoluogo di provincia;
- Provincia / Città Metropolitana;
- Regione;

per la durata minima di 2 anni solari sulla base di un unico contratto di servizio.

In caso di R.T.I. o di consorzio il requisito dovrà essere posseduto interamente dalla capogruppo o da almeno una delle consorziate.

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 3, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Per il presente appalto la comprova del requisito è fornita mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al possesso dell'autorizzazione** a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e ss.m.ii. o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. d)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo al possesso dell'autorizzazione** a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e ss.m.ii. o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art.208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall'art. 7.3 lett. d), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Ai sensi dell'art. 27 dello schema di Convenzione, a pena di nullità del relativo contratto è vietato:

- sub concedere in tutto o in parte il servizio;
- cedere in tutto o in parte il contratto;
- cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla presente convenzione, se non vi aderisca formalmente l'ente affidante.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara calcolato sull'importo relativo a 5 anni e precisamente di importo pari ad € 25.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

L'importo della garanzia può essere ridotto nel caso in cui sussistano le condizioni previste al comma 7 dell'art. 93. A tal fine il concorrente dovrà indicare nell'istanza quali delle condizioni sussistono fra le seguenti:

| Condizione | % riduzione |
|---|--|
| a) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 | 50,00% |
| b.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 | Da sola: 30% |
| | Cumulo con lettera a): 50,00% + 30,00% |
| b.2) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (alternativa alla b.1) | Da sola: 20% |
| | Cumulo con lettera a): 50,00% + 20,00% |
| c) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n° 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 | Da sola: 20% |
| | Cumulo con lettera a): 50,00% + 20,00% |
| | Cumulo con lettera a) e b.1): 50,00% + 30,00% + 20,00% |
| | Cumulo con lettera a) e b.2): 50,00% + 20,00% + 20,00% |
| d) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 | Da sola: 15% |
| | Cumulo con lettera a): 50,00% + 15,00% |
| | Cumulo con lettera a) e b.1): 50,00% + 30,00% + 15,00% |

| | |
|--|---|
| | Cumulo con lettera a) e b.2): 50,00% + 20,00% + 15,00% |
| | Cumulo con lettera a) e c): 50,00% + 20,00% + 15,00% |
| | Cumulo con lettera a), b.1) e c): 100% |
| | Cumulo con lettera a), b.2) e c): 100% |
| e) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo ai sensi del Dlgs 231/2001 o di una certificazione social accountability 8000 o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per servizi energetici, e certificazione ISO 27001 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni | 30,00% non cumulabile |

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico (IBAN: IT20X0616002832000000161C01), in

assegni circolari, con versamento presso l'attuale Tesoreria Comunale, specificando la causale "Garanzia a corredo dell'offerta relativa all'appalto del servizio di Tesoreria del Comune di Firenze";

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. In caso di fideiussione bancaria, questa deve essere rilasciata da un istituto bancario diverso dal concorrente.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, con l'impegno del garante a rinnovarla, su richiesta della stazione appaltante, nel corso della procedura, qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto alcun sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 2017.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Firenze, all'indirizzo sottoindicato:

Comune di Firenze

Ufficio Archivio Generale

Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, 1 – 50122 Firenze

Il plico deve pervenire **entro le ore 12,00 del giorno 10/01/2019, esclusivamente all'indirizzo sopra indicato.**

L'Ufficio Archivio Generale osserva il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30

il giovedì anche dalle ore 15,00 alle 17,00

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (**mittente, l'indirizzo, il numero di telefono e fax (se esistente), PEC e/o e-mail, e il codice fiscale/partita IVA**) e riportare la dicitura:

CIG 77030673FB Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo gennaio 2019 – dicembre 2023

Scadenza offerte: 10 gennaio 2019 - Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

ATTENZIONE: considerato che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016, a decorrere dal 18.10.2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti pubblici svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici, che a decorrere dalla suddetta data il DGUE deve essere presentato obbligatoriamente in formato elettronico, considerata l'attuale impossibilità di gestire telematicamente l'invio e la ricezione delle offerte, i concorrenti dovranno presentare la Documentazione amministrativa, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica su supporti informatici distinti inseriti nelle buste “A”, “B” e “C” sopra indicate. I documenti previsti dal presente disciplinare, ove debbano essere firmati, dovranno essere firmati digitalmente.

Ogni parte nel presente disciplinare che faccia riferimento alla presentazione della domanda di partecipazione e delle offerte tecnica ed economica mediante documentazione cartacea, deve intendersi superato da questa disposizione.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet: <https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti>

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

In base a quanto indicato all'art. 13 si raccomanda di presentare quanto sopra su supporto informatico da inserire nella busta A.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n.1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare (**non richiesto**);
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare (**non richiesto**).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta espressamente i principi informativi ai cui si ispira l'attività contrattuale del Comune di Firenze sanciti dall'articolo 2 del Regolamento generale per l'attività contrattuale (Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 05.03.2012, modificato con le seguenti Deliberazioni del Consiglio Comunale: n° 55 dell'11.11.2013; n° 33 del 05.06.2017);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con reperibile a *[indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo]* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto (**non richiesto**);
7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario (**non richiesto**);
8. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto (**non richiesto**);
9. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di
oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di

servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

10. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (**non richiesto**);
13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
14. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 16, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

17. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
18. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

19. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
20. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
21. il campione richiesto nei termini di cui al precedente punto 7.3. (**non richiesto**)

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di servizio (in quanto trattasi di servizio indivisibile) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di servizio (in quanto trattasi di servizio indivisibile), che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) L'offerta tecnica redatta sulla base del modello di cui all'allegato n. 2 “Offerta tecnica”;
- b) Una relazione contenente una proposta progettuale di miglioramento del servizio che contenga elementi aggiuntivi rispetto a quelli contemplati nel modello di offerta .

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

In base a quanto indicato all'art. 13 si raccomanda di presentare quanto sopra su supporto informatico da inserire nella busta B.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 3 allegato al presente disciplinare di gara.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016:

- nell'apposito spazio “oneri della sicurezza afferenti l'impresa”, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ad alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016. Detti costi relativi alla sicurezza, connessi con l'attività d'impresa, dovranno risultare congrui rispetto alla entità e caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- nell'apposito spazio “costo della manodopera”, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016.

Gli “oneri della sicurezza afferenti l'impresa” ed il “costo della manodopera” costituiscono un di cui dell'offerta economica.

Ove l'offerta risultasse anormalmente bassa si procederà con la verifica di congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, di cui sopra, indicati dal concorrente, che saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

In base a quanto indicato all'art. 13 si raccomanda di presentare quanto sopra su supporto informatico da inserire nella busta C.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| TOTALE | 100 |

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati successivamente. I complessivi 30 punti dell'offerta tecnica sono suddivisi nei seguenti cinque fattori di attribuzione del punteggio:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Certificazione di qualità | max 17 punti |
| 2) Rispetto dei principi di finanza etica ed impegno sociale | max 6 punti |
| 3) Informatizzazione del servizio | max 16 punti |
| 4) Circolarità e multicanalità del servizio | max 21 punti |
| 5) Progetto tecnico organizzativo | max 10 punti |

Di seguito vengono indicati i criteri di attribuzione del punteggio relativi ai fattori sopra elencati.

1) Certificazioni (max 17 punti)

1.1) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 (max 10 punti)

Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 riferita all'attività di gestione Tesoreria e cassa degli Enti Pubblici

Al concorrente che abbia contrassegnato una "X" la casella relativa a tale dichiarazione dichiarando il possesso della certificazione sopra indicata, saranno attribuiti 10 (dieci) punti; al concorrente che non abbia reso tale dichiarazione, saranno attribuiti 0 (zero) punti.

1.2) Possesso del rating di legalità o del rating di impresa (max 1 punto)

Possesso del rating di legalità (di cui al Regolamento attuativo approvato con Delibera AGCM del 15/05/2018 n° 27165 in attuazione dell'art. 5-ter del DL 24/01/2012, n° 1 e ss.mm.ii) oppure del rating di impresa ai sensi dell'art. 83 comma 10 del Dlgs 50/2016

Al concorrente che abbia contrassegnato una "X" la casella relativa a tale dichiarazione dichiarando il possesso di almeno uno dei rating sopra indicati, sarà attribuito 1 (un) punto; al concorrente che non abbia reso tale dichiarazione, saranno attribuiti 0 (zero) punti.

1.3) Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Dlgs 231/2001 (max 1 punto)

Possesso dell'attestazione del modello organizzativo ai sensi del Dlgs 231/2001

Al concorrente che abbia contrassegnato una "X" la casella relativa a tale dichiarazione dichiarando il possesso della attestazione sopra indicata, sarà attribuito 1 (un) punto; al concorrente che non abbia reso tale dichiarazione, saranno attribuiti 0 (zero) punti.

1.4) certificazione social accountability 8000 (max 1 punto)

Possesso della certificazione social accountability 8000

Al concorrente che abbia contrassegnato una "X" la casella relativa a tale dichiarazione dichiarando il possesso della certificazione sopra indicata, sarà attribuito 1 (un) punto; al concorrente che non abbia reso tale dichiarazione, saranno attribuiti 0 (zero) punti.

1.5) Certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori oppure della certificazione OH SAS 18001 (max 1 punto)

Possesso della certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori oppure della certificazione OH SAS 18001

Al concorrente che abbia contrassegnato una "X" la casella relativa a tale dichiarazione dichiarando il possesso di almeno una delle certificazioni sopra indicate, sarà attribuito 1 (un) punto; al concorrente che non abbia reso tale dichiarazione, saranno attribuiti 0 (zero) punti.

1.6) Certificazione dello standard ISO 27001 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (max 1 punto)

Possesso della certificazione dello standard ISO 27001 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

Al concorrente che abbia contrassegnato una "X" la casella relativa a tale dichiarazione dichiarando il possesso della certificazione sopra indicata, sarà attribuito 1 (un) punto; al concorrente che non abbia reso tale dichiarazione, saranno attribuiti 0 (zero) punti.

1.7) Certificazione ambientale (max 1 punto)

Possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 oppure possesso della registrazione al sistema di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n° 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/11/2009

Al concorrente che abbia contrassegnato una "X" la casella relativa a tale dichiarazione dichiarando il possesso della certificazione sopra indicata oppure di essere registrato al sistema EMAS, sarà attribuito 1 (un) punto; al concorrente che non abbia reso tale dichiarazione, saranno attribuiti 0 (zero) punti.

1.8) Certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia (max 1 punto)

Possesso della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia.

Al concorrente che abbia contrassegnato una “X” la casella relativa a tale dichiarazione dichiarando il possesso della certificazione sopra indicata, sarà attribuito 1 (un) punto; al concorrente che non abbia reso tale dichiarazione, saranno attribuiti 0 (zero) punti.

2) Rispetto dei principi di finanza etica ed impegno sociale (max 6 punti)

I punti saranno attribuiti in base ai seguenti sottofattori di attribuzione del punteggio:

2.1 Non aver effettuato, nei due anni precedenti (2016 e 2017), transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiale di armamento in violazione della legge n° 185 del 1990 (max 1 punto).

Al concorrente che abbia contrassegnato con una “X” la casella relativa a tale dichiarazione, dichiarando pertanto di non aver effettuato transazioni bancarie in violazione della legge n° 185 del 1990, sarà attribuito 1 (un) punto; al concorrente che non abbia reso tale dichiarazione, saranno attribuiti 0 (zero) punti. La stazione appaltante si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione resa mediante accesso alla relazione che il Governo trasmette alle Camere ai sensi della Legge 185/1990.

2.2 Assenza di sanzioni comminate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le diverse tipologie di infrazione, negli anni 2016 e 2017 (max 1 punto).

Al concorrente che abbia contrassegnato con una “X” la casella relativa a tale dichiarazione, dichiarando pertanto di non essere stato sanzionato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per nessuna delle diverse tipologie di infrazioni previste, negli anni 2016 e 2017, sarà attribuito 1 (un) punto; al concorrente che non abbia reso tale dichiarazione, saranno attribuiti 0 (zero) punti. La stazione appaltante si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione resa mediante accesso al portale dell’Autorità o mediante richiesta all’Autorità stessa.

2.3 Aver finanziato, nei due anni precedenti (2016 – 2017), mediante erogazioni liberali, anche tramite proprie fondazioni bancarie, almeno una delle seguenti attività: attività a sostegno del sistema culturale, attività a sostegno della ricerca scientifica, tecnologica o nel sistema sanitario (max 2 punti).

Al concorrente che abbia contrassegnato con una “X” la casella relativa a tale dichiarazione, dichiarando pertanto di aver finanziato una delle attività previste nel biennio 2016 – 2017, saranno attribuiti 2 (due) punti. Al concorrente che non abbia reso tale dichiarazione, saranno attribuiti 0 (zero) punti. Il concorrente dovrà specificare inoltre:

- l’attività finanziata;
- il soggetto beneficiario (indicando la denominazione / ragione sociale; indirizzo della sede legale, CF / P.IVA, sede legale);
- il soggetto erogante (se diverso dal concorrente, ad esempio se il soggetto erogante è la Fondazione bancaria di riferimento del Concorrente, indicarne la denominazione / ragione sociale; indirizzo della sede legale, CF / P.IVA, sede legale);

In mancanza anche di una sola delle precedenti dichiarazioni, non sarà attribuito punteggio per questo sotto-fattore.

La stazione appaltante si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese mediante richiesta al soggetto indicato quale beneficiario della erogazione liberale.

2.4 Aver concesso, nei due anni precedenti (2016- 2017), condizioni di credito agevolato ad almeno uno dei seguenti soggetti: piccole e medie imprese, associazioni ONLUS, cooperative sociali e altre imprese non profit (max 2 punti).

Al concorrente che abbia contrassegnato con una “X” la casella relativa a tale dichiarazione, dichiarando pertanto di aver concesso credito agevolato ad uno dei soggetti sopra indicati, saranno attribuiti 2 (due) punti. Al concorrente che non abbia reso tale dichiarazione, saranno attribuiti 0 (zero) punti. Il concorrente dovrà specificare inoltre:

-la misura agevolativa concessa (descrivendo l’agevolazione concessa, quale ad esempio l’entità del tasso di finanziamento rispetto al costo medio dei finanziamenti praticati in quel tempo); se il finanziamento agevolato è avvenuto in base ad una specifica disposizione di legge, dovrà essere indicata la normativa di riferimento. Non sarà attribuito punteggio per finanziamenti agevolati per le quali la legge preveda obbligatorie condizioni agevolate.

- il soggetto beneficiario del credito agevolato (indicando la denominazione / ragione sociale; indirizzo della sede legale, CF / P.IVA, sede legale);

In mancanza anche di una sola delle precedenti dichiarazioni, non sarà attribuito punteggio per questo sotto-fattore.

La stazione appaltante si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese mediante richiesta al soggetto indicato quale beneficiario del finanziamento agevolato, nonché valutando la reale esistenza nel finanziamento, di condizioni agevolate.

3) Informatizzazione del servizio (max 16 punti)

I punti saranno attribuiti in base ai seguenti sottofattori di attribuzione del punteggio:

3.1 Svolgimento per conto dell’Ente, del ruolo di “Tramite PA” come definito dal documento “SIOPE+ - regole di colloquio – Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+” della Banca d’Italia e del MEF – RGS (articolo 2 comma 1 dello schema di convenzione) (max 10 punti).

L’offerta di tale servizio prevede lo svolgimento del ruolo di “Tramite PA” per conto dell’Ente in aggiunta alla gestione dell’ordinativo informatico che il Tesoriere deve obbligatoriamente fornire.

La descrizione sintetica dei servizi offerti è la seguente:

- Gestione dell’ordinativo informatico (servizio obbligatorio)
 - importazione dei flussi prodotti dalla contabilità dell’Ente nel tracciato XML;
 - automazione e gestione del processo di workflow di generazione dell’OPI e di apposizione delle firme;
 - verifica preventiva della struttura del flusso prima della trasmissione a SIOPE+;
- Ruolo di “Tramite PA” svolto per conto dell’Ente (oggetto della presente offerta)
 - Connessione al sistema SIOPE+ tramite registrazione e creazione di un codice di identificazione univoco;
 - Gestione del colloquio con l’infrastruttura SIOPE+ (trasmissione automatizzata delle disposizioni, visualizzazione dei messaggi provenienti da SIOPE+, ricezione degli esiti);

- Servizio di assistenza: help desk dedicato

Al concorrente che abbia contrassegnato con una “X” la casella relativa a tale dichiarazione, dichiarando pertanto di fornire il servizio di “Tramite PA” svolto per conto dell’Ente, saranno attribuiti 10 (dieci) punti; al concorrente che non abbia reso tale dichiarazione, saranno attribuiti 0 (zero) punti.

3.2 Sistema di conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di Tesoreria, sottoscritti con firma digitale, secondo le regole vigenti tempo per tempo e nel rispetto del periodo minimo di legge ai sensi del Dlgs 82/2005 e successive modifiche (articolo 2 comma 1 dello schema di convenzione) (max 4 punti).

Il concorrente dovrà indicare anche l’eventuale costo annuale IVA esclusa di tale servizio e il punteggio sarà attribuito in maniera inversamente proporzionale al costo.

Il punteggio sarà attribuito in base alla formula sotto riportata:

$$P = 4 \times (5.000,00 - \text{offerta considerata}) / 5.000,00$$

Nel caso il servizio venga offerto gratuitamente, il concorrente otterrà il punteggio massimo pari a quattro punti.

Nel caso in cui l’offerta sia pari o superiore a euro 5.000,00, il concorrente non otterrà punteggio.

Nel caso il concorrente non espliciti di voler offrire il servizio oppure non ne specifichi il costo, non otterrà punteggio.

Nel caso in cui il concorrente formuli un’offerta superiore a euro 5.000,00 per cui la formula sopra indicata fornisce risultato negativo, il concorrente non otterrà punteggio e il servizio si intende offerto al costo annuo di euro 5.000,00 iva esclusa

3.3 Accredito quale intermediario abilitato al servizio di @e.bollo (articolo 2 comma 1 dello schema di convenzione) (max 2 punti).

Il concorrente che abbia contrassegnato con una “X” la casella relativa a tale dichiarazione, dichiarando pertanto di essere accreditato, al momento della presentazione dell’offerta, quale intermediario abilitato al servizio di @e.bollo, e di essere disponibile a prestare il servizio descritto successivamente, otterrà 2 (due) punti; al concorrente che non abbia reso tale dichiarazione, saranno attribuiti 0 (zero) punti.

L’offerta prevede che:

- il Concorrente, al momento della presentazione dell’offerta, sia accreditato quale intermediario abilitato al servizio di @e.bollo;
- il Concorrente renda disponibile il servizio gratuitamente, sia per i contribuenti che per l’Ente, come previsto dalla Disposizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014 ai sensi dell’articolo 1 comma 596 della legge 27 dicembre 2013, n° 147.

4) Circolarità e multicanalità del servizio (max 21 punti)

I punti saranno attribuiti in base ai seguenti sottofattori di attribuzione del punteggio:

4.1 Circolarità delle operazioni (articolo 1 comma 2 dello schema di convenzione) (max 3 punti)

Il Concorrente dovrà contrassegnare con una “X” l’ambito territoriale per il quale offre la circolarità delle operazioni ai propri sportelli. Per circolarità si intende la possibilità di

effettuare pagamenti a favore dell'Ente e riscuotere le somme pagate a proprio favore dall'Ente, agli sportelli dell'Istituto Tesoriere.

Il Concorrente dovrà contrassegnare con una "X", l'ambito territoriale offerto, scegliendo una sola fra le seguenti opzioni, ciascuna delle quali garantisce il punteggio indicato a fianco di ciascuna opzione (nel caso in cui non venga offerta nessuna delle opzioni non sarà attribuito punteggio):

| | |
|--|-----------------|
| Circolarità del servizio a livello di area metropolitana | punti 1 (uno) |
| Circolarità del servizio a livello regionale | punti 2 (due) |
| Circolarità del servizio a livello nazionale | punti 3 (tre) |

La copertura del servizio a livello di ambito territoriale offerto potrà essere garantita anche mediante l'estensione della circolarità a sportelli di istituti facenti parte del medesimo gruppo bancario del Concorrente. In tal caso il concorrente dovrà indicare verso quali Istituti del Gruppo viene estesa la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento allo sportello.

4.2 Servizio di multicanalità di pagamento verso l'Ente mediante Pago PA (articolo 5 comma 14 dello schema di convenzione) (max 7 punti).

Il Concorrente dovrà contrassegnare con una "X" i canali di pagamento messi a disposizione nell'ambito del sistema PagoPA. Il Concorrente inoltre dovrà indicare, sempre contrassegnando una "X" la relativa dichiarazione, se offre i canali di pagamento specificati solo per i propri correntisti o per tutti gli utenti. Di seguito sono indicate le opzioni relative ai canali di pagamento che è possibile offrire nell'ambito del sistema PagoPA, ed il relativo punteggio che verrà attribuito per ciascuna opzione offerta (nel caso in cui ogni singola opzione non venga offerta, non sarà attribuito il relativo punteggio):

| | |
|--|-----------------|
| Sportello fisico | punti 1 (uno) |
| Online | punti 1 (uno) |
| Mobile Banking | punti 1 (uno) |
| Phonebanking | punti 1 (uno) |
| ATM | punti 1 (uno) |
| Il concorrente offre i canali di pagamento sopra Indicati nell'ambito del sistema Pago PA per tutti gli utenti (non solo per i propri correntisti) | punti 2 (due) |

4.3 Fornitura ed installazione gratuita dei POS (articolo 5 comma 15 dello schema di convenzione) (max 5 punti).

Il Concorrente dovrà contrassegnare con una "X" le tipologie di terminali POS messi a disposizione dell'Ente. Di seguito sono indicate le tipologie di terminali POS che è possibile offrire, ed il relativo punteggio che sarà attribuito per ciascuna opzione offerta (nel caso in cui ogni singola opzione non venga offerta, non sarà attribuito il relativo punteggio):

| | |
|------------|-----------------|
| Fisso | punti 1 (uno) |
| Cordless | punti 1 (uno) |
| GSM GPRS | punti 1 (uno) |
| Mobile POS | punti 1 (uno) |

delle filiali o agenzie per le quali è offerta la circolarità, specificando se è prevista l'apertura il sabato mattina (qualora il numero di agenzie o filiali per le quali è offerta la circolarità sia molto ampio, e gli orari di apertura siano diversificati, il concorrente potrà indicare l'orario prevalente per ambito territoriale; ad: esempio: << nel territorio comunale di Firenze gli sportelli osservano prevalentemente il seguente orario.....; nei comuni di gli sportelli osservano prevalentemente il seguente orario ecc. >>);

- accessibilità o meno alla sede operativa e alle filiali o agenzie per le quali è offerta la circolarità da parte di persone con disabilità fisica
- se l'impresa propone una gestione del servizio presso un centro servizi (in tal caso indicare ove è situato; se il centro servizi è una impresa diversa dall'Istituto tesoriere e in tal caso quali siano i rapporti di collegamento fra l'Istituto tesoriere e il centro servizi);
- indicare il referente generale e il referente tecnico della convenzione, indicando i rispettivi profili professionali e allegando i rispettivi curriculum;
- la composizione del team di lavoro (numero di persone e profilo professionale di ciascuno), indicando l'organizzazione dello stesso ed evidenziando se il team sia esclusivamente dedicato alla gestione delle attività relative alla convenzione o se sia dedicato alla gestione dei servizi di tesoreria di più enti;
- l'esperienza del team nella gestione di servizi di tesoreria, esplicitando quella relativa ad enti locali che applicano la contabilità armonizzata di cui al Dlgs 118/2011;
- eventuali ulteriori controlli che il Tesoriere effettua rispetto ai controlli obbligatori (es.: ulteriori verifiche di corrispondenza fra il beneficiario del mandato e il titolare del conto corrente su conti presso istituti diversi dal tesoriere);
- il sistema di monitoraggio della qualità del servizio di tesoreria attivo presso l'Istituto tesoriere;
- quant'altro possa essere ritenuto utile per elevare lo standard qualitativo del servizio offerto.

b) Gestione informatizzata del servizio (**max** 5 punti)

- caratteristiche del sistema informativo adottato;
- software gestionali di contabilità degli enti locali con i quali siano state sviluppate interazioni o sistemi di cooperazione applicativa;
- modalità di scambio di documenti e informazioni con gli Enti (quali ad esempio la trasmissione del giornale di cassa);
- modalità di invio delle richieste di prelevamento dai conti correnti postali e tempi di accredito delle somme sul conto corrente di tesoreria;
- indicazione dell'orario giornaliero di “cut-off” per eseguire gli ordinativi da estinguere mediante disposizioni di bonifici bancari con accredito al beneficiario il giorno lavorativo successivo (indicare se eventualmente il tesoriere propone più orari giornalieri di “cut-off”, quali ad esempio un orario limite mattutino entro il quale i bonifici vengono eseguiti in giornata con accredito al beneficiario il giorno lavorativo successivo, ed un orario pomeridiano/serale entro il quale l'esecuzione del bonifico sia garantita il giorno successivo con valuta per il beneficiario il secondo giorno successivo);
- tempistica di recepimento delle previsioni e delle variazioni inviate dall'Ente (previsioni e variazioni di competenza e cassa; dei residui presunti in seguito a variazioni di esigibilità della spesa nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione ecc.) al fine di garantire il tempestivo recepimento delle variazioni e la rapida esecuzione di ordinativi emessi in seguito a tali variazioni (tale accorgimento è finalizzato ad eliminare, o quantomeno ridurre al massimo, i casi nei quali il Tesoriere respinge gli ordinativi a causa delle incongruenze fra previsioni di cassa e stanziamenti di

- competenza più residui, in seguito a variazioni nei residui stessi);
- eventuali soluzioni che possano agevolare le verifiche trimestrali di cassa;
 - eventuali soluzioni che possano agevolare la regolarizzazione dei provvisori di entrata;
 - eventuali soluzioni che possano agevolare l'imputazione dei provvisori fra sottoconto libero e vincolato, con particolare riferimento alla imputazione dei provvisori di entrata, soprattutto laddove il provvisorio debba essere suddiviso in parte su entrate libere ed in parte su entrate vincolate;
 - quant'altro possa essere ritenuto utile per elevare lo standard qualitativo del servizio offerto, garantire maggiore velocità nelle operazioni e ridurre le operazioni manuali;

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA ECONOMICA

I complessivi 30 punti dell'offerta economica sono suddivisi nei seguenti fattori di attribuzione del punteggio:

| | |
|---|-------------|
| 1) Tassi di interesse attivo e passivo | max 6 punti |
| 2) Commissioni sui pagamenti a favore dell'Ente | max 6 punti |
| 3) Commissioni sui pagamenti effettuati dall'Ente | max 5 punti |
| 4) Costo di servizi diversi | max 1 punto |
| 5) Costo annuo del servizio | max 5 punti |
| 6) Contributo annuo a favore dell'Ente per attività istituzionali | max 2 punti |
| 7) Servizio portavalori | max 5 punti |

1) Tassi di interesse attivo e passivo (max 6 punti)

I punti saranno attribuiti in base ai seguenti sottofattori di attribuzione del punteggio:

1.1 Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa per le somme che non rientrano nel sistema di Tesoreria Unica (max 2 punti).

Il tasso è riferito all'Euribor a 3 mesi, media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, base 365, aumentato dello spread offerto in punti percentuali, da indicare con un massimo di tre decimali (articolo 13 commi 2 e 3 dello schema di convenzione).

Il Concorrente quindi dovrà formulare l'offerta in termini di spread.

Verrà attribuito il punteggio di 2 punti allo spread offerto più elevato tra quelli presentati. Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionali secondo la formula sotto riportata:

$P = 2 \times (\text{offerta considerata} / \text{offerta migliore})$. Le offerte con spread negativo o pari a zero avranno punteggio zero. Se durante il periodo di vigenza della convenzione, in virtù dei bassi tassi di interesse vi fossero periodi in cui il tasso attivo finito, dato dal tasso base più spread, risultasse negativo, il tasso applicato alle giacenze fuori tesoreria unica non potrà essere inferiore a zero.

Il tasso si applica anche a conti correnti bancari aperti dall'Ente per esigenze diverse. Tale tasso non si applica ai conti tecnici ove transitano incassi provenienti da strumenti di pagamento che richiedono un conto tecnico di appoggio prima di affluire sul conto di tesoreria.

1.2 Tasso da applicare all'anticipazione di tesoreria (max 4 punti).

Tasso da applicare all'anticipazione di tesoreria, entro i limiti di legge, pari all'Euribor 3 mesi, riferito alla media del mese precedente, rilevato il giorno dell'attivazione dell'anticipazione aumentato / diminuito dello spread espresso in punti percentuali da indicare con un massimo di tre

decimali (base 365 giorni - calcolo giorni: effettivi / 365) (articolo 13 comma 1 dello schema di convenzione) .

Il Concorrente quindi dovrà formulare l'offerta in termini di spread.

Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata: $P = 4 \times (2\% - \text{offerta considerata}) / 2\%$

In caso di risultato negativo della formula (P) sarà attribuito punteggio pari a zero, e lo spread massimo applicato sarà del 2%.

2) Commissioni sui pagamenti a favore dell'Ente (max 6 punti)

I punti saranno attribuiti in base ai seguenti sottofattori di attribuzione del punteggio:

2.1 Commissione, da esprimersi in euro per ogni operazione, applicata per ogni versamento di entrate mediante SDD e per ogni pagamento di contravvenzioni allo sportello (art. 5 comma 9 e 10 schema di convenzione) (max 2 punti).

Il Concorrente quindi dovrà formulare l'offerta in termini di commissione espressa in euro, indicando al massimo tre cifre decimali.

Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata:

$$P = 2 \times (1,50 - \text{offerta considerata}) / 1,50$$

Con una offerta pari a zero (nessuna commissione) il concorrente ottiene il punteggio massimo.

Non sono considerate le offerte superiori a euro 1,50: con una offerta pari o superiore a euro 1,50 il Concorrente non otterrà punteggio e la commissione applicata sarà al massimo di euro 1,50.

L'offerta sulla commissione deve comprendere anche il costo degli insoluti.

2.2 Commissione, da esprimersi in percentuale sull'importo transato, da indicare con un massimo di tre decimali, per ogni operazione di versamento mediante carte di credito (art. 5 comma 9 e 16 dello schema di convenzione) (max 2 punti).

Il Concorrente quindi dovrà formulare l'offerta in termini di commissione espressa in termini percentuali.

Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata:

$$P = 2 \times (2\% - \text{offerta considerata}) / 2\%$$

Con una offerta pari a zero (nessuna commissione) il concorrente ottiene il punteggio massimo.

Non sono considerate le offerte superiori al 2%: con una offerta pari o superiore al 2% il Concorrente non otterrà punteggio e la commissione applicata sarà al massimo del 2%. Tale offerta rappresenta la commissione massima che l'Ente riconoscerà al Tesoriere su pagamenti effettuati a favore dell'ente con carte di credito; l'eventuale differenza rispetto alle commissioni applicate dall'emittente sarà a carico o a favore del Tesoriere rispettivamente nei casi in cui tale differenza sia negativa o positiva.

2.3 Commissione, da esprimersi in percentuale sull'importo transato, da indicare con un massimo di tre decimali, a carico dell'Ente per operazione incasso tramite POS per pagamenti a favore dell'Ente effettuati con carte di debito (art. 5 comma 9 e 15 dello schema di convenzione) (max 2 punti).

Il Concorrente quindi dovrà formulare l'offerta in termini di commissione espressa in termini percentuali.

Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata:

$$P = 2 \times (1\% - \text{offerta considerata}) / 1\%$$

Con una offerta pari a zero (nessuna commissione) il concorrente ottiene il punteggio massimo.

Non sono considerate le offerte superiori all'1%: con una offerta pari o superiore all'1% il Concorrente non otterrà punteggio e la commissione applicata sarà al massimo dell'1%.

Si precisa che la commissione applicata sui pagamenti a favore dell'Ente assorbe ogni onere relativo alla gestione dei POS (si veda punto 4.3 del presente disciplinare a proposito dell'offerta tecnica).

3) Commissioni sui pagamenti effettuati dall'Ente (max 5 punti)

I punti saranno attribuiti in base al seguente sottofattore di attribuzione del punteggio:

3.1 Commissione, da esprimersi in euro per ogni operazione, a carico dell'Ente pagatore, per ogni pagamento tramite bonifico, compresi quelli esteri. Le commissioni sono applicate all'Ente pagatore in base agli artt. 3 e 18 del D.lgs 11/2010 (articolo 6 commi 14 e 15 dello schema di convenzione) (max 5 punti).

Il Concorrente quindi dovrà formulare l'offerta in termini di commissione espressa in euro, indicando al massimo tre cifre decimali.

Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata:

$$P = 5 \times (3 - \text{offerta considerata}) / 3.$$

In caso di risultato negativo della formula (P) sarà attribuito il punteggio pari a zero.

Con una offerta pari a zero (nessuna commissione) il concorrente ottiene il punteggio massimo.

Non sono considerate le offerte superiori a euro 3,00.

Con una offerta pari o superiore a euro 3,00 il Concorrente non otterrà punteggio e la commissione applicata sarà al massimo euro 3,00.

Ai sensi dell'art. 6 comma 15 dello schema di convenzione, le commissioni sono applicate sui pagamenti ordinati dall'Ente ed effettuati tramite bonifico, compresi i bonifici esteri, e sono poste dal Tesoriere a carico dell'Ente.

Le commissioni dovranno essere applicate a livello di singolo mandato, anche nei casi di mandati con beneficiari multipli.

Le commissioni non vengono addebitate sui seguenti pagamenti:

- retribuzioni al personale dipendente e pagamento di compensi assimilati al reddito da lavoro dipendente, relativi oneri previdenziali a carico dell'Ente, imposte connesse e altri oneri riflessi quali l'IRAP;
- pagamento di imposte e tasse;
- erogazione di contributi in materia socio assistenziale;
- pagamento di utenze;
- pagamento di canoni di locazione;
- pagamento delle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari e pagamento di altri interessi passivi.

Non possono essere addebitate all'Ente commissioni superiori a quanto previsto dalla presente convenzione: a titolo esemplificativo e non esaustivo non è ammesso l'addebito all'Ente di

commissioni maggiorate in caso di errori da parte dell'Ente, ad esempio nella indicazione dell'IBAN.

Non devono essere addebitate all'Ente commissioni su pagamenti effettuati in quanto il precedente pagamento non è andato a buon fine per cause non imputabili all'Ente stesso.

L'Ente provvederà a liquidare al Tesoriere l'importo richiesto, previa verifica della corretta applicazione delle disposizioni del presente comma e della corretta quantificazione delle commissioni applicate.

4) Costo di servizi diversi (max 1 punto)

I punti saranno attribuiti in base al seguente sottofattore di attribuzione del punteggio:

4.1 Commissioni a carico dell'Ente su garanzie fideiussorie rilasciate dal tesoriere a favore di terzi verso i quali l'Ente abbia assunto obbligazioni di breve periodo. L'offerta sarà espressa in percentuale, con un massimo di tre decimali, rispetto al capitale garantito (articolo 14 comma 2 dello schema di convenzione) (max 1 punto).

Il Concorrente quindi dovrà formulare l'offerta in termini di commissione espressa in termini percentuali, indicando al massimo tre cifre decimali.

Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata:

$$P = (1\% - offerta considerata)$$

In caso di risultato negativo della formula (P) sarà attribuito punteggio pari a zero.

L'offerta non è obbligatoria, per cui il concorrente può non offrire tale servizio; in tal caso, analogamente al caso di offerta pari o superiore all'1%, non otterrà punteggio.

5) Costo annuo del servizio (max 5 punti)

I punti saranno attribuiti in base al seguente sottofattore di attribuzione del punteggio:

5.1 Costo annuo del servizio (IVA esclusa) (articolo 17 dello schema di convenzione) (max 5 punti).

I concorrenti potranno offrire un costo annuo per il servizio a carico dell'Ente.

Il Concorrente quindi dovrà formulare l'offerta in termini di costo annuo espresso in euro, con arrotondamento all'euro (senza indicazione dei centesimi).

Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata:

$$P = 5 \times (50.000,00 - offerta considerata) / 50.000,00$$

Con una offerta pari a euro 0,00 (zero), che indica che il servizio di tesoreria è offerto gratuitamente, il Concorrente otterrà il punteggio massimo di 5 punti.

Non sono considerate le offerte superiori a euro 50.000,00.

Con una offerta pari o superiore a euro 50.000,00, il Concorrente non otterrà punteggio e il Comune corrisponderà al Tesoriere un costo annuo per il servizio pari a euro 50.000,00 oltre IVA se dovuta.

6) Contributo annuo a favore dell'Ente per attività istituzionali (max 2 punti)

I punti saranno attribuiti in base ai seguenti sottofattori di attribuzione del punteggio:

6.1 Contributo annuo a favore dell'Ente per attività istituzionali (articolo 18 dello schema di convenzione) (max 2 punti):

Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata:

$$P = 2 \times (\text{offerta considerata} / 20.000,00)$$

Sono ammesse solo offerte ≥ 0

Per offerte $> 20.000,00$ euro, il concorrente otterrà comunque il punteggio massimo di due punti.

Il contributo annuo per attività istituzionali non è assoggettato ad IVA.

7) Servizio portavalori (max 5 punti)

I punti saranno attribuiti in base al seguente sottofattore di attribuzione del punteggio:

7.1 Servizio portavalori (articolo 3 comma 4 dello schema di convenzione) (max 5 punti):

Il Concorrente dovrà formulare l'offerta in termini di prezzo unitario IVA esclusa per ogni singolo prelevamento presso i punti indicati dall'Ente (prelievo presso il singolo punto; servizio di conta del denaro prelevato e riscontro con quanto indicato dall'Agente contabile presso il quale è stato prelevato il contante; trasporto e versamento in Tesoreria comunale).

Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata:

$$P = (40,00 - \text{offerta considerata}) / 8$$

Con una offerta pari a euro 0,00 (zero), che indica che il servizio di portavalori è offerto gratuitamente, il Concorrente otterrà il punteggio massimo di 5 punti.

Non sono considerate le offerte superiori a euro 40,00.

Con una offerta pari o superiore a euro 40,00, il Concorrente non otterrà punteggio e il Comune corrisponderà al Tesoriere euro 40,00 per ogni singolo prelevamento.

PUNTEGGIO FINALE E GRADUATORIA

Il punteggio finale si otterrà sommando il punteggio totale ottenuto per l'offerta tecnica e il punteggio totale ottenuto per l'offerta economica. Sulla base del punteggio finale sarà formulata la graduatoria.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 14/01/2019, alle ore 10,00 presso COMUNE DI FIRENZE – Direzione Risorse Finanziarie – Via de Parione, 7 – 50122 Firenze e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mediante pubblicazione sul profilo del committente almeno cinque giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mediante pubblicazione sul profilo del committente almeno cinque giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: conservazione dei plichi in luogo chiuso a chiave e consegna dei plichi alla commissione giudicatrice il giorno stesso della seduta di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 *[tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici]*.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a euro 5.500,00 La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

[Clausola non prevista]

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs n. 101/2018 di adeguamento al regolamento UE 2016/679.

1. I dati personali forniti per la partecipazione al presente procedimento di gara e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (per l'individuazione dei tipi di dati ed operazioni eseguibili).

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.

3. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

4. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs n. 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE 2016/679.

5. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze.

6. Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", ai sensi della L.241/90, oltre che nei termini indicati all'art. 53 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione consentirà l'estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa conoscibile all'esterno.

A seguito di valutazione degli interessi manifestati nella richiesta, potrà essere autorizzato l'accesso, ad eccezione delle parti coperte da segreti tecnici/commerciali non autorizzate con motivata e comprovata dichiarazione ed espressamente specificate in sede di presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti della cui documentazione viene richiesto l'accesso, salvo il disposto dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs.n. 50/2016.